



GRUPPO MINERALOGICO ROMANO
VIA LAODICEA 20 – 00146 ROMA

**STATUTO
E
REGOLAMENTO**

ROMA – 2020

STATUTO DEL GRUPPO MINERALOGICO ROMANO

Art. 1 – Denominazione e Sede. È costituita, con Sede in Roma, l'Associazione denominata "GRUPPO MINERALOGICO ROMANO APS" (G.M.R.).

L'Associazione potrà istituire Sedi secondarie nel territorio nazionale.

L'Associazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione, l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS". L'inserimento della denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione delle indicazioni di "ETS" ed "ente del Terzo settore", diverrà efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 – Natura. Il "Gruppo Mineralogico Romano" è una Associazione a carattere culturale, apolitica e senza fini di lucro.

Art. 2 bis – Natura giuridica. Il Gruppo Mineralogico Romano, ai sensi dell'art. 4 co.1 e dell'art. 35 co.1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, è una associazione di promozione sociale (APS) e un Ente del Terzo settore (ETS), iscritta dal 30 marzo 2011, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, al n. 785/2011 del Registro delle persone giuridiche presso la Prefettura di Roma.

Art. 3 – Finalità. Il G.M.R. si propone i seguenti scopi:

a) promuovere lo studio, la ricerca, la raccolta, nel rispetto della legislazione vigente, e lo scambio di minerali e fossili.

b) favorire contatti e collaborazione con Associazioni similari, sia nazionali sia estere ed anche con Enti pubblici e privati.

c) riunire cultori e appassionati di mineralogia e paleontologia nello spirito e negli scopi del G.M.R..

d) svolgere, ai sensi dell'art. 5 co. d) del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

Art. 4 – Durata. La durata del "Gruppo Mineralogico Romano" è illimitata.

Art. 5 – Soci.

a) Il G.M.R. comprende tutti coloro che sono regolarmente iscritti e che sono in regola con le quote associative annuali.

b) Gli iscritti si distinguono in:

1 – SOCI ONORARI

2 – SOCI SOSTENITORI

3 – SOCI ORDINARI

4 – SOCI AGGREGATI.

I Soci Aggregati non hanno diritto di voto.

Le suddette categorie dei Soci non hanno benefici differenziati.

c) Le domande d'iscrizione al G.M.R. devono essere presentate secondo le norme del "Regolamento del G.M.R..".

d) L'accettazione di un nuovo Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo del G.M.R..

e) E' vietata la cessione della quota sociale tra vivi. Gli eredi di un Socio non hanno diritto al subentro automatico.

f) Eccezionalmente, per le comunicazioni inerenti l'attività sociale, il domicilio di ogni Socio può essere eletto presso la Sede del Gruppo Mineralogico Romano.

Art. 6 – Organi. Gli organi del G.M.R. sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Probi Viri.

Art. 7 – Assemblea. L'Assemblea è rappresentata da tutti i Soci iscritti e in regola con i versamenti delle quote associative relative all'anno solare corrente; essa deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal suo sostituto nei seguenti casi:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, per l'approvazione del bilancio.
- b) ogni volta che il Presidente ne ritenga utile la sua convocazione.
- c) entro trenta giorni se ne viene fatta esplicita richiesta, per iscritto, da almeno un terzo dei Consiglieri in carica, o da almeno un decimo di tutti i Soci iscritti ed in regola con le quote associative annuali. La richiesta di convocazione non potrà contenere più di due argomenti da porre in discussione.
- d) La convocazione dell'Assemblea deve essere portata a conoscenza dei Soci almeno quindici giorni prima della data stabilita. Le modalità per la convocazione sono fissate dal "Regolamento del G.M.R."

Art. 8 – L'Assemblea si ritiene validamente costituita in prima convocazione se a essa partecipano almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti purché ci sia la maggioranza dei Membri del Consiglio Direttivo in carica.

Deleghe ammesse:

- a) Ogni Socio avente diritto di voto, può rappresentare non più di tre Soci assenti, mediante delega scritta.
- b) Un Consigliere può essere rappresentato, sempre mediante delega scritta, solo da un altro Consigliere.

Art. 9 – L'Assemblea, validamente costituita come da art. 8, delibera su qualsiasi argomento a maggioranza semplice tranne che per modifiche o aggiunte al presente Statuto.

Art. 10 – Modifiche o aggiunte al presente Statuto possono essere deliberate dalla Assemblea, sempre validamente costituita come da art. 8, solo a maggioranza superiore ai tre quarti dei presenti; e ciò fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 per lo scioglimento dell'Associazione.

Le modifiche o aggiunte non possono riguardare l'art. 2 (due) del presente Statuto.

Art. 11 – Competenze della Assemblea dei Soci. Ai sensi dell'art. 25 co.1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 l'assemblea dei Soci:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) nomina i due Membri elettivi del Collegio dei Probiviri;
- e) esamina e delibera in relazione alle proposte a essa presentata dal Consiglio Direttivo;
- f) approva il bilancio;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- i) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

o) approva le modifiche o le aggiunte al “Regolamento del G.M.R.”;

p) approva le modifiche o le aggiunte allo Statuto secondo le norme dell'Art. 10.

Art. 11 bis – Scritture contabili e bilancio. Il G.M.R., in quanto Ente del Terzo settore, ai sensi dell'art. 13 co.1 e 2 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 deve redigere, ai sensi del co.1 dell'art.13 il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; oppure, ai sensi del co.2 dell'art.13, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, redigere il bilancio nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 12 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica **due** anni, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Esso è composto da sette Membri detti “Consiglieri”, che possono essere aumentati fino ad un massimo di undici con delibera dell'Assemblea. Esso viene eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto; l'elezione avviene di norma in coincidenza con l'approvazione del Bilancio.

Compiti del Consiglio Direttivo:

a) eleggere nel suo seno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere.

b) può nominare un Presidente onorario tra i Soci che hanno rivestito la carica di Presidente. Il Presidente onorario svolge funzioni di rappresentanza e di consulenza ai Membri del Consiglio Direttivo e ai Soci di cui al punto c) dell'art. 12 dello Statuto. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

c) nominare, in via del tutto eccezionale, Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.18 del Regolamento, ad eccezione delle funzioni di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

d) curare, con i più ampi poteri, limitati solo dal presente Statuto e dal Regolamento del G.M.R., l'attività e la amministrazione del Gruppo Mineralogico Romano, al fine del raggiungimento delle finalità precisate all'art. 3. A tale scopo può invitare o nominare a tempo determinato e anche tra i non Soci, consulenti, commissioni di ricerca e di studio, osservatori, ecc..

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Le funzioni dei Membri del Consiglio Direttivo sono stabilite dall'art.18 del Regolamento del GMR.

Art. 13 – Il ricorso contro una decisione del Consiglio Direttivo o contro una decisione del Collegio dei Probi Viri, riguardante singoli Soci, può presentarsi mediante richiesta di Convocazione dell'Assemblea, da parte degli interessati, per il riesame collettivo della decisione stessa.

La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di comunicazione della decisione presa dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Probi Viri.

Art. 14 – Le riunioni del Consiglio Direttivo devono avvenire almeno quattro volte all'anno; l'intervallo tra l'una e l'altra riunione non deve comunque superare i quattro mesi.

Art. 15 – Il Presidente e in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente il Gruppo Mineralogico Romano.

Art. 16 – Patrimonio. Il patrimonio del G.M.R. è costituito dai contributi e dalle quote dei singoli Soci, da contributi degli Enti pubblici, dai proventi derivanti dalle attività consentite dallo Statuto e dal Regolamento, da donazioni e da lasciti di qualsiasi natura.

Art. 17 – Il Bilancio del G.M.R. si chiude al 31 Dicembre di ogni anno a cominciare dal 31 Dicembre 1972. Esso dovrà essere presentato all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – La delibera di scioglimento dell'associazione è adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati.

In caso di scioglimento, il patrimonio del G.M.R. sarà devoluto ad un ente pubblico o ad altra associazione simile, secondo la decisione dell'Assemblea che a tale scopo verrà convocata. E' esclusa la ripartizione degli utili tra Soci.

Art. 18bis – Eventuali utili, plusvalenze, sopravvenienze, avanzi di gestione e il patrimonio di cui all'art. 16 dello Statuto, non possono essere ripartiti tra i Soci.

Art. 19 – Per quanto non disposto dal presente Statuto si deve far riferimento al "Regolamento del G.M.R."

Art. 20 – Per quanto non disposto dal presente Statuto o dal Regolamento del G.M.R., si deve far riferimento alle norme del Codice Civile e a quelle del Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106". e successive modificazioni e dei relativi Decreti attuativi per quanto compatibili.

Atto Costitutivo redatto dal Notaio Dr Roberto Franci in data 10.11.1972 – Rep. 172039 e registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Roma, il 17.11.1972 – Serie B – Mod. 1 – vol. 2590.

Modificato dalle Assemblee Sociali convalidate come da art. 8 del 24.2.1977; del 26.3.1977; del 16.4.1977; del 24.6.1998; del 26.2.2011; da Delibera del Consiglio Direttivo del 6.9.2013 (Variazione della Sede legale) e dalla Assemblea Sociale del 25.6.2020.

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MINERALOGICO ROMANO

Art. 1 – Premessa. Il presente “Regolamento del Gruppo Mineralogico Romano APS” trova riferimento nell’art. 19 dello Statuto del G.M.R. e pertanto i singoli articoli che seguono, siano essi di carattere normativo oppure relativi all’ordinamento delle attività generali del G.M.R., hanno piena validità e devono essere considerati parte integrante dello Statuto medesimo.

Art. 2 – Modifica del Regolamento. Il presente Regolamento, come previsto dall’art. 11 lettera n) dello Statuto, può essere modificato, nei suoi articoli, dall’Assemblea, purché le variazioni o aggiunte o cancellazioni apportate non siano in contrasto con gli articoli dello Statuto e vengano chiaramente e per esteso espresse nel verbale delle Assemblee e quindi deliberate.

Art. 3 – Sede del G.M.R. – La sede provvisoria del Gruppo Mineralogico Romano viene eletta a Via Laodicea 20 - int.6 – 00146 ROMA.

Art. 4 – Qualifica di SOCIO. L’iscrizione al G.M.R. comporta il diritto alla qualifica di “Socio del Gruppo Mineralogico Romano”, indipendentemente dalla categoria specifica in cui il Socio è compreso.

Art. 5 – Doveri del Socio. La qualifica di “Socio del G.M.R.” implica la conoscenza e quindi la incondizionata accettazione e scrupolosa osservanza di tutti gli articoli, sia dello Statuto che del presente Regolamento.

Art. 6 – Diritti del Socio. La qualifica di “Socio del G.M.R.” comporta il diritto di partecipare a tutte le attività e riunioni sociali del Gruppo, siano esse di carattere culturale che di ricerca.

Art. 7 – Domande per l’iscrizione. Le domande per l’iscrizione al G.M.R. devono essere compilate su apposito modulo che verrà controfirmato da due Soci o da un Consigliere e inoltrato al Segretario del C.D. (e del G.M.R.).

Art. 8 – Accettazione di un nuovo Socio. A partire dal 10 novembre 1972, l’accettazione di un nuovo Socio avverrà secondo l’art. 5 comma d) dello Statuto. Il Consiglio Direttivo è tenuto a rilasciare al nuovo iscritto la Tessera di “Socio del G.M.R.”.

Art. 9 – Tutti gli iscritti al G.M.R. dovranno compilare l’apposita scheda di classificazione contenente richieste di notizie di carattere mineralogico e/o paleontologico, considerate utili all’attività del G.M.R., all’atto della iscrizione. Sono ammesse esenzioni alla compilazione di tali schede, solo per i Soci Onorari.

Art. 10 – Le Quote Associative. Le Quote Associative verranno proposte annualmente dal Consiglio Direttivo, alla Assemblea, per approvazione a maggioranza semplice. Sono Soci Ordinari (o Sostenitori) tutti coloro che, al momento della Iscrizione, abbiano superato il diciottesimo anno di età.

Art. 11 – Versamento quote Sociali. La quota associativa annuale deve essere versata, al Tesoriere del G.M.R., entro il 31 Gennaio di ogni anno. Se il versamento non viene effettuato precedentemente alla prima seduta della Assemblea Annuale, l’iscritto viene privato dei diritti di Socio del G.M.R. (Art. 6 del presente Regolamento). Il versamento della quota sociale può essere effettuato anche a mezzo c/c postale n° 86254000 intestato al GRUPPO MINERALOGICO ROMANO.

Il Socio moroso viene considerato a tutti gli effetti decaduto, qualora non abbia provveduto al pagamento della quota entro il 30 giugno dell’anno solare corrente.

Art. 12 – Assemblee. Le convocazioni di Assemblea, previste dall’art. 7 dello Statuto, saranno comunicate a ogni singolo Socio a mezzo lettera o all’indirizzo di posta elettronica.

Art. 13 – Assemblea Annuale. La Assemblea annuale, come previsto dall'art. 7 lettera a) dello Statuto, deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno. Essa si intende convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (e del G.M.R.) e dovrà esserlo mediante comunicazione ai Soci, per lettera raccomandata o a mezzo di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica.

Art. 14 – Deposito Bilancio e Relazioni annuali. A partire dal 15 febbraio di ogni anno, tutti i Soci potranno prendere visione, presso la Sede del G.M.R. del Consuntivo di Bilancio chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente e della relativa relazione e della relazione del presidente sulle attività sociali del G.M.R., svolte nell'anno sociale precedente.

Art. 15 – Ordine del Giorno dell'Assemblea Annuale. L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Annuale sarà il seguente:

1° - Approvazione del Consuntivo di Bilancio dell'esercizio precedente e della Relazione del Presidente del G.M.R., relativa alle attività sociali del Gruppo medesimo.

2° - Nomina dei Membri per il rinnovo del Consiglio Direttivo, se in scadenza.

3° - Nomina dei Membri per il rinnovo del Collegio dei Probiviri, se in scadenza.

4° - Varie ed eventuali.

Art. 16 – Assemblea suppletiva. In sede di Assemblea dei Soci, qualora l'ordine del giorno non sia stato esaurito, il Presidente del C.D. può convocare direttamente, senza l'obbligo di successive altre comunicazioni, un'altra Assemblea, fissando data, ora e luogo di riunione. Questa Assemblea suppletiva deve tenersi entro trenta giorni dalla data di convocazione di quella da cui promana e la sua convocazione deve essere comunque verbalizzata.

Art. 17 – Verbali delle Assemblee. I verbali delle Assemblee non vengono recapitati in copia ai singoli Soci, ma possono essere da questi consultati, in Sede, su specifica richiesta.

Art. 18 – Compiti dei Consiglieri. I Membri del C.D. o Consiglieri si distinguono come segue:

a) **Presidente:** Rappresentante legale del G.M.R.. Svolge i compiti ed esercita i poteri espressamente attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

b) **Vicepresidente:** Sostituisce il Presidente durante la sua assenza o indisponibilità temporanea. Collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

c) **Segretario:** Coordina i rapporti tra C.D. ed i Soci, cioè:

- provvede a divulgare le decisioni del C.D. ai Soci;

- riportare al C.D. proposte e/o idee presentate da singoli Soci;

- curare i rapporti del G.M.R. con Sodalizi similari nazionali ed esteri ed enti;

- curare il protocollo corrispondenza, le sigle e il materiale d'archivio e di biblioteca.

Il Segretario deve chiedere, per il buon funzionamento della Segreteria, la collaborazione di uno o più Consiglieri o Soci.

d) **Tesoriere:** custodisce la cassa e i valori del G.M.R. e redige alla fine dell'anno sociale il consuntivo di bilancio e la relativa relazione, come da Statuto e Regolamento.

e) **Coordinatore della Rivista Il Cercapietre:** coordina il Comitato di redazione, gestisce rapporti con il Comitato scientifico e cura la edizione della Rivista.

f) **Coordinatore Escursioni:** cura la organizzazione e la realizzazione di escursioni didattiche e di ricerca.

g) **Coordinatore Ricerche:** coordina l'attività di ricerca dei Soci.

h) **Coordinatore Attività culturali e didattiche:** coordina tale settore, proponendo al C.D. le conferenze, conversazioni, proiezioni, dibattiti, ecc. e cura la buona riuscita delle attività.

i) **Coordinatore Settore Giovanile:** cura i rapporti con i Soci Aggregati (inferiori di anni 18).

l) Coordinatore sito web e social network. Si occupa dei contenuti del sito web e dei profili del GMR sui social network. Gestisce i rapporti con il webmaster.

I Consiglieri sono tenuti ad una mutua cooperazione e devono chiedere l'aiuto eventuale di uno o più Soci, quando ciò è ritenuto necessario per il buon espletamento dei loro incarichi.

Art. 19 – Proposte di singoli Soci. I Soci che desiderassero presentare delle proposte, le manifesteranno liberamente al Segretario del G.M.R..

Art. 20 – Comportamento dei Soci. L'appartenenza al G.M.R. comporta l'obbligo, sia nei confronti dei Consoci che nei riguardi di terze persone, di un comportamento conforme allo spirito culturale, scientifico e di un sano svago che implica educazione e rispetto verso le persone, idee e cose. In particolare il Socio è tenuto, durante l'attività di ricerca, al rispetto rigoroso delle caratteristiche naturali dell'ambiente.

Chiunque appartenga al G.M.R. è tenuto a ricordare che i Soci del Gruppo Mineralogico Romano hanno diritto di prelazione alla conoscenza dei luoghi di ritrovamento di nuove specie mineralogiche per la Regione del Lazio, di nuovi giacimenti di minerali noti per la Regione o comunque di notizie mineralogicamente e geologicamente importanti per la nostra Regione, rispetto a persone comunque estranee al G.M.R..

Un comportamento diverso da quanto sopra enunciato è suscettibile di provvedimenti da parte del G.M.R..

Art. 21 – Responsabilità dei Soci. L'appartenenza al G.M.R. implica peraltro l'obbligo di un comportamento prudente e responsabile durante le escursioni in campagna.

Nessuna responsabilità può essere infatti imputabile al G.M.R. in caso di incidenti.

Art. 22 – Collegio dei Proviviri. E' istituito il Collegio dei Proviviri, composto di tre Membri suddivisi nel modo seguente:

1 – Presidente del Consiglio Direttivo (e del G.M.R., come Membro di diritto);

2 – Due Membri eletti, tra i Soci regolarmente iscritti, dalla Assemblea Annuale, nei modi previsti dalle norme riguardanti l'elezione dei Consiglieri.

Le riunioni avvengono su richiesta o denuncia scritta e comprovata, di qualsiasi Socio.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce almeno una volta l'anno ed in ogni caso prima dell'Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci.

Il Membro di diritto del Collegio ne è il Presidente.

Gli altri due Membri svolgono alternativamente le funzioni di tutela degli interessi del G.M.R. o di quelli del Socio denunciato.

Il Collegio dei Proviviri potrà riservarsi di ascoltare, in qualità di testimone, chiunque possa apportare elementi utili alla decisione, tentando tuttavia – se possibile – una composizione amichevole della vertenza.

La decisione del Collegio è pubblica, per i Soci del G.M.R., nel senso che può essere conosciuta da qualunque socio ne faccia richiesta per iscritto.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a decidere nei seguenti casi:

a) Azione svolta in nome e per conto del G.M.R. per scopi politici o fini di lucro, anche usandone solamente la sigla. In particolare l'uso della Sigla del G.M.R. per gli altri scopi (di cui all'art. 3 dello Statuto) comporterà obbligatoriamente l'autorizzazione del Consiglio Direttivo del Gruppo medesimo.

L'autorizzazione stessa comunque dovrà essere rilasciata soltanto di volta in volta dal C.D. per ciascun caso specifico.

b) Attività e pronunzie diffamatorie, anche verbali, lesive del buon nome del G.M.R. (anche nei confronti dei rappresentanti del Consiglio Direttivo).

c) Comportamento difforme dei Soci dalle norme contemplate dall'art. 20 del Regolamento Sociale.

d) Irregolarità preordinate o presupposte e falsi relativi a operazioni di conteggi, verbali, voto, modalità di convocazione dell'Assemblea, bilancio.

e) Irregolarità nell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

In questi casi è obbligatoria l'espulsione dei colpevoli.

f) Attività dirette a impedire o comunque a danneggiare il proficuo perseguimento delle finalità del G.M.R., di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale.

g) Colpevole e comprovata inadempienza, da parte dei Soci, a impegni sociali esplicitamente assunti. In particolare ciascun Consigliere dovrà essere presente personalmente almeno alla metà delle sedute del C.D. indette nell'ambito dell'anno sociale.

h) Comportamento contrario all'art. 21 del Regolamento Sociale (Responsabilità dei Soci).

Sanzioni

La decisione del Collegio dei Probiviri può essere soltanto di Assoluzione o di Condanna.

Secondo la gravità del caso, le sanzioni andranno dall'ammonizione semplice all'espulsione.

Resta inteso che in ogni caso l'espulsione del Socio è obbligatoria dopo tre ammonizioni riguardanti lo stesso oggetto.

La denuncia dei fatti concreti e comprovati che possono costituire oggetto di provvedimento da parte del Collegio dei Probiviri, è obbligatoria da parte di qualsiasi Consigliere ne sia venuto a conoscenza.

Il Consigliere di cui venga provata in tal senso la colpevole inadempienza, viene considerato corresponsabile ed identicamente deferito dal Presidente del Consiglio Direttivo al Collegio dei Probiviri.

Nel caso di eventuali dimissioni e/o espulsioni di un Consigliere a seguito di decisioni del Collegio, si provvederà alla sostituzione ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento Sociale.

Nel caso di eventuali dimissioni di un Membro del Collegio, si procederà secondo le modalità previste in questo caso per il C.D..

Art. 23 – Riunioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni del C.D. avvengono a norma dell'art. 14 dello Statuto. La prima riunione, dopo l'elezione dovrà avvenire comunque, entro quindici giorni dalla data dell'Assemblea; nel corso di questa riunione, il Consiglio Direttivo eleggerà, nel suo seno, le Cariche Sociali previste. I Verbali del C.D. sono pubblici nel senso che di questi potrà essere presa visione da qualunque Socio ne faccia richiesta.

L'ultima riunione del Consiglio Direttivo sarà tenuta non meno di un mese prima dell'Assemblea Annuale dei soci.

Art. 24 – Dimissioni da Membro del Consiglio Direttivo. Il membro dimissionario dovrà indirizzare comunicazione scritta delle proprie dimissioni al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvederà a riunire il Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla ricezione della lettera di dimissione. Il C.D. delibererà sulla comunicazione di dimissione e provvederà alla sostituzione del Membro dimissionario con il primo dei non eletti nella votazione per il C.D. dell'ultima Assemblea (risultante dai verbali), escludendo comunque, dal novero e per tale scopo i Soci votati e non eletti che abbiano ottenuto meno di cinque voti.

Nel caso delle dimissioni del Presidente del C.D., egli verrà sostituito pro-tempore dal Vicepresidente. Il C.D. pro-tempore così costituito è comunque da ritenersi legalmente operante, qualora sia rappresentato da almeno SEI (6) Consiglieri.

Nel caso venga esaurita la lista dei Soci votati e non eletti (con votazione non inferiore a voti cinque), ai fini della ricostruzione integrale del C.D. il Presidente pro-tempore convoca l'Assemblea dei Soci che provvederà alla elezione dei Soci sufficienti a reintegrare il numero dei Consiglieri previsto.

Reintegrato il numero dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà a nuove elezioni interne per le cariche previste dallo Statuto Sociale.

Le modifiche al Regolamento del Gruppo Mineralogico Romano, approvato in prima stesura il 19/12/1972 dall'Assemblea dei Soci, sono regolarmente state approvate dalle Assemblee dei Soci dei giorni: 24 febbraio, 26 marzo, 16 aprile 1977, 5 luglio 1980, 11 gennaio 1981, da Delibera del Consiglio Direttivo del 6.9.2013 di variazione della Sede legale) e dalla Assemblea Sociale del 25.6.2020.